

**Circol@re nr. 19 del 17 GIUGNO 2019**

# **FATTURA SEMPLIFICATA INNALZATA A € 400 LA SOGLIA PER LA SUA EMISSIONE**

**a cura del Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore legale**

Con il DM 10.5.2019, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto l'innalzamento da **100,00 a 400,00 euro** della soglia per l'emissione della **fattura semplificata**.

Il decreto è entrato **in vigore il 24.5.2019**.

L'ampliamento delle ipotesi di utilizzo della fattura semplificata assume particolare rilievo per i soggetti IVA che effettuano operazioni al dettaglio ai sensi dell'art. 22 del DPR 633/72, e che **dovranno adempiere alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri**.

Tali soggetti potrebbero, infatti, **scegliere di documentare mediante fattura semplificata un maggior numero di operazioni, risultando così esonerati, per le operazioni medesime, dai nuovi adempimenti di memorizzazione e trasmissione telematica** (cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate 21.5.2019 n. 149)

## **PREMESSA**

L'art. 21-bis del DPR 633/72 prevede la **possibilità di adempiere l'obbligo di fatturazione**, così come disciplinato dall'art. 21 del medesimo decreto, mediante **l'emissione di una fattura semplificata**, in luogo di quella "ordinaria", **limitatamente ad alcuni tipi di operazioni**.

In particolare, questa disposizione del Testo IVA prevede la **possibilità di emettere fattura in forma semplificata** nel caso di:

- documenti di ammontare complessivo **non superiore a una determinata soglia**;
- **fatture rettificative** ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72, **senza limiti di importo**.

Nella fattura **semplificata devono essere riportate almeno le seguenti informazioni**.

<b>Dati relativi al documento</b>	▶ Data di emissione ▶ Numero progressivo che identifichi il documento in modo univoco
<b>Dati del cedente o prestatore</b>	▶ Ditta, denominazione o ragione sociale ▶ Nome e cognome ▶ Residenza o domicilio numero di partita iva
<b>Dati del cessionario o committente</b>	▶ Ditta, denominazione o ragione sociale; ▶ Nome e cognome; ▶ Residenza o domicilio; In alternativa, il numero di partita IVA/codice fiscale ovvero, in caso di soggetto stabilito in altro Stato membro, <b>il numero di identificazione ai fini IVA</b> ;

<b>Dati relativi all'operazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Descrizione dei <b>beni ceduti e dei servizi resi</b></li> <li>→ <b>Ammontare del corrispettivo complessivo</b> e dell'imposta incorporata ovvero, in alternativa, i dati che permettono di calcolarla (es. corrispettivo di 61 euro, di cui 11 euro di IVA; oppure corrispettivo di 61 euro, IVA inclusa 22%).</li> </ul>
-------------------------------------	---

Nell'ipotesi in cui il cedente/prestatore o il cessionario/committente non residenti abbiano nominato un **rappresentante fiscale** o siano in possesso di una stabile organizzazione, la fattura deve riportare anche i relativi dati.

## LE SEMPLIFICAZIONI

Le semplificazioni in parola consistono, in particolare, nella possibilità di:

- **identificare il cessionario o committente mediante la sola partita IVA o il solo codice fiscale**, se questi risulta stabilito nel territorio dello Stato (o mediante l'identificativo IVA attribuito dallo Stato membro UE, in caso di soggetto passivo stabilito nell'Unione europea), **anziché mediante l'indicazione della ditta, della denominazione o ragione sociale, del nome e cognome, della residenza o del domicilio, richiesti, per la fattura "ordinaria"**, dall'art. 21 del DPR 633/72 (art. 21-bis co. 1 lett. e) del DPR 633/72);
- riportare la **sola descrizione dei beni ceduti, in luogo della loro natura, qualità e quantità** (art. 21-bis co. 1 lett. f) del DPR 633/72);
- indicare **l'ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata**, o dei dati che occorrono per calcolarla, **senza necessità di riportare separatamente la base imponibile** (art. 21-bis co. 1 lett. g) del DPR 633/72).

## IMPORTO LIMITE PER L'EMISSIONE DELLA FATTURA SEMPLIFICATA

Per le operazioni fatturate sino al 23 maggio 2019, **la fattura semplificata si sarebbe potuta emettere con riferimento a:**

- operazioni di **ammontare complessivo non superiore a 100 euro**;
- **variazioni dell'imponibile** o dell'imposta di cui all'art. 26 del DPR 633/72, **indipendentemente dall'ammontare**.

**A decorrere dal 24 maggio 2019**, a seguito della pubblicazione in gazzetta ufficiale del DM 10 maggio 2019, è stata innalzata **da 100,00 a 400,00 euro la soglia per l'emissione della fattura semplificata**, così come previsto dall'art. 21-bis comma 3 del DPR 633/72.

## ESCLUSIONI

Come sottolineato dalla relazione illustrativa al DM 10.5.2019, anche a seguito dell'innalzamento della soglia a euro 400,00, **restano immutate le altre disposizioni** contenute nell'art. 21-bis del DPR 633/72. Conseguentemente, **la fattura semplificata non può essere emessa** per i seguenti tipi di operazioni (art. 21-bis co. 2 DPR 633/72):

- **cessioni intracomunitarie** ex art. 41 del DL 331/93, in quanto la fattura, in tale ipotesi, deve riportare l'annotazione che si tratta di "operazione non imponibile";
- **cessioni di beni o prestazioni di servizi** di cui agli artt. 7 - 7-septies del DPR 633/72, che, a norma, devono riportare l'annotazione "inversione contabile", effettuate da un soggetto passivo IVA stabilito in Italia **verso un soggetto passivo IVA comunitario** debitore d'imposta (*purché si tratti di operazioni diverse da quelle esenti di cui all'art. 10 co. 1 nn. da 1 a 4 e 9 del DPR 633/72*).



**Nessuna limitazione è prevista, invece, per le cessioni all'esportazione e operazioni assimilate, ancorché, in questo caso, vi siano limitazioni di natura pratica per la compilazione della fattura semplificata; né sono previste limitazioni per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia anche se effettuate nei confronti di soggetti Ue o extra-Ue.**

Permane, invece, la **possibilità di emettere nota di variazione** secondo modalità semplificate, senza alcun vincolo in termini di importo.

### **AGGIORNAMENTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE PER L'E-FATTURA**

In data 27.5.2019 **sono state aggiornate le specifiche tecniche** allegate al provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, **relative all'emissione della fattura elettronica**, al fine di adeguare i controlli che il Sistema di Interscambio effettua sulle fatture semplificate.



*In base alla modifica, **il Sdi verificherà** che, nel caso di fatture semplificate (emesse indicando nel campo "Tipo documento" il codice "TD07"), **il valore dell'elemento "Importo"** (o la sommatoria dei valori di tale elemento, se presente più volte) **non ecceda il nuovo limite di 400,00 euro**. In caso di superamento della soglia, **la fattura verrà scartata con codice errore "00460"**.*

**Il controllo non opera**, invece, **se viene emessa una nota di variazione** con modalità semplificate.

### **POSSIBILI VANTAGGI PER I COMMERCianti AL MINUTO E SOGGETTI OBBLIGATI ALLA RICEVUTA FISCALE**

L'ampliamento delle ipotesi di utilizzo della fattura semplificata assume particolare rilievo per i **soggetti IVA che effettuano operazioni al dettaglio** ai sensi dell'art. 22 del DPR 633/72, e che dovranno adempiere alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.



*Tali soggetti **potrebbero**, infatti, **scegliere di documentare mediante fattura semplificata un maggior numero di operazioni**, risultando così esonerati, per le operazioni medesime, dai nuovi adempimenti di memorizzazione e trasmissione telematica (cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate 21.5.2019 n. 149).*

**Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito**

**[www.studiocla.it](http://www.studiocla.it)**

**oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)**

